



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 181/22/CSP

**PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA
DELIBERA N. 160/22/CSP ADOTTATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8,
COMMI 2 E 4 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL
DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 1748/DDA/AM - DDA/4560 - <https://www.radiodanza.it/>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 novembre 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*



dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con delibera n. 160/22/CSP del 20 ottobre 2022 l’Autorità, a seguito dei riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell’istanza DDA/4560, ha emanato un ordine di disabilitazione dell’accesso al sito <https://www.radiodanza.it>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del provvedimento.

2. L’ordine è stato deliberato in ragione della gravità della condotta dell’emittente “*Radiodanza*”, la quale non dava riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento n. 1748/DDA/AM - DDA/4560 (prot. DDA/0003409 del 14 settembre 2022) notificata a seguito di una istanza di FPM (Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale), giusta delega di SCF S.r.l., società di gestione e raccolta dei diritti spettanti ai produttori fonografici, titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, nella quale si lamentava la riproduzione, sul sito internet <https://www.radiodanza.it/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro appartenenti al repertorio SCF. La comunicazione veniva inoltrata nuovamente con prot. DDA/0003893 del 17 ottobre 2022 senza che venisse dato alcun riscontro.

3. Solo dopo la notifica della delibera d’ordine, avvenuta con prot. DDA/0004143 del 25 ottobre 2022, l’emittente comunicava all’Autorità l’intenzione di regolarizzare la propria posizione in ossequio alle norme in materia di diritto d’autore (comunicazione prot. DDA/0004167 del 27 ottobre 2022) e stipulava con la società SCF S.r.l. la licenza per la *messa a disposizione* del pubblico dei fonogrammi appartenenti al repertorio amministrato da SCF. Con nota del 27 ottobre 2022 (prot. DDA/0004198) la società SCF S.r.l. comunicava infatti che “*l'emittente www.radiodanza.it ha sottoscritto licenza SCF n. 94/5/22*”. Copia dell’accordo veniva inoltre trasmessa da *Radiodanza* all’Autorità il 28 ottobre 2022 (prot. DDA/0004204).



4. Con comunicazione in data 10 novembre 2022 (acquisita al protocollo n. 0324105) la società SCF S.r.l. precisava inoltre “[..]che l'emittente Radiodanza ha sottoscritto licenza n. 94/5/22 e che la decorrenza del contratto è il 01/01/2019, l'emittente ha quindi regolarizzato anche gli utilizzi pregressi del repertorio”.

RITENUTO, pertanto, il venire meno della sussistenza dei presupposti per l'emanazione dell'ordine di disabilitazione dell'accesso al sito oggetto dell'istanza DDA/4560;

RITENUTO, in attuazione del principio di efficienza amministrativa e di economicità dei mezzi giuridici, di procedere all'annullamento in autotutela della delibera 160/22/CSP;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di annullare, in sede di autotutela, la delibera n. 160/22/CONS nei termini e per i motivi espressi in motivazione.

I prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, sono tenuti a provvedere alla riabilitazione dell'accesso al sito <https://www.radiodanza.it/>, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la riabilitazione del sito <https://www.radiodanza.it/> nei tempi e con le modalità suesposte.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel termine di sessanta giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento è comunicato alla parte ed è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba